



Comune di Capaccio

(Chiterno)

Il Sindaco

Capaccio, li 05 Luglio 2007

Corso Vittorio Emanuele, 8-1017 - Capaccio (SA)

Ordinanza n..... *llh*.....

IL SINDACO

Visto il DPCM n. 67 del 5 marzo 2007, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha fornito indicazioni operative per fronteggiare eventuali crisi idriche che potrebbero verificarsi nella prossima stagione estiva, atteso l'anomalo andamento climatico della decorsa stagione invernale con l'adozione di provvedimenti per la riduzione e, se del caso l'interdizione delle erogazioni per consumi idrici destinati a servizi non essenziali;

Considerato che il Comune di Capaccio - Paestum è comune turistico, per cui durante il periodo estivo si verifica un sensibile aumento della popolazione che, in particolari periodi e durante il fine settimana, giunge anche a triplicarsi rispetto a quella residente; Preso atto della scarsità delle precipitazioni meteoriche verificatesi nel corso dell'anno nonché delle prossime temperature elevate che comporteranno un notevole aumento dei consumi idrici;

Considerato altresì che la crisi idrica nel periodo estivo potrebbe determinare la mancata distribuzione dell'acqua potabile alla popolazione, ingenerando problemi di carattere igienico - sanitario e che l'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi.

Ritenuto, al fine di prevenire eventuali disservizi nell'erogazione dell'acqua, di contenere il consumo idrico rinnovando il divieto di usare l'acqua destinata al consumo umano per fini diversi (irrigazione degli orti e giardini nonché il lavaggio di autovetture ecc.).

Visto l'art.98 del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 e ss.m.ii.che prevede l'adozione di misure necessarie per l'eliminazione degli sprechi e la riduzione dei consumi;

Visto l'art.7-bis del D.Lgs. 207/2000, che prevede una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 per la violazione delle ordinanze adottate dal Sindaco;

Ritenuto di dover applicare al caso di specie la sanzione di euro 225,00 per ogni violazione alla presente ordinanza.

Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

ORDINA

È fatto obbligo a tutti i cittadini che utilizzano l'acqua potabile del pubblico acquedotto di far uso di tale risorsa esclusivamente per fini domestici, igienici e commerciali, assolutamente necessari e indispensabili, con espresso divieto di usare l'acqua destinata al

consumo umano per fini diversi (irrigazione degli orti e giardini nonché il lavaggio di autovetture ecc.).

DISPONE

1) di determinare per ogni violazione alla presente ordinanza la pena pecuniaria di € 225,00, ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.E.L.

2) di rendere noto il presente provvedimento mediante affissione all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune, nonché mediante affissione negli idonei spazi pubblici di dotazione comunale.

Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.


IL SINDACO
Pasquale Marino